

Responsabilità solidale superbonus: le nuove regole per l'esonero

23 febbraio 2023 - di [Nicola Furcolo](#)

Responsabilità solidale superbonus: il dl 11/2023 stabilisce la documentazione da raccogliere per esonerare il cessionario

Il dl 11/2023 contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi. Interviene a gamba tesa su cessione del credito e sconto in fattura, intervento delle regioni e dei comuni in ambito acquisto crediti e sistema la questione della **responsabilità solidale superbonus** e altri bonus edilizi.

Il provvedimento interviene in maniera radicale sull'impianto normativo previgente, modificando le regole per i nuovi interventi (quelli ancora non iniziati), che non potranno più godere di cessione del credito/sconto in fattura, ma solo della detrazione diretta. Nulla cambia per gli interventi in corso.

Il decreto introduce, inoltre, una nuova disciplina per l'**esonero della responsabilità del cessionario** che acquisisce crediti da bonus edilizi.

Cosa si intende per responsabilità solidale?

Prima di entrare nello specifico della quesitone relativa all'esonero della responsabilità in capo al cessionario, proviamo a rispondere alla domanda: *"cosa si intende per responsabilità solidale?"*

Si parla di responsabilità solidale quando ci più soggetti risultano debitori nei confronti di un creditore, che può esigere l'intero pagamento sia da qualsiasi debitore, indifferente e secondo la propria volontà. In pratica, si ha responsabilità solidale quando due o più persone sono debitori di uno o più soggetti ed a ciascuna di queste persone debitrice può essere chiesto di versare l'intera somma.

Il meccanismo delle detrazioni fiscali prevede la responsabilità solidale in capo al fornitore che esegue sconto in fattura e al cessionario che acquisisce i crediti fiscali: spesso si sente parlare di *"responsabilità in solido 110"*, per intendere proprio la responsabilità di cui spesso si parla in capo alle banche o istituti di credito che acquistano crediti da superbonus.

Responsabilità solidale superbonus, i documenti per l'esonero del cessionario

Come detto in premessa, il decreto introduce una nuova disciplina per l'esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi.

In particolare, l'art. 1 c. 1 lett. b) prevede il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

1. **titolo abilitativo** oppure **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la **data di inizio dei lavori** ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
2. **notifica preliminare** ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** che attesti tale circostanza;
3. **visura catastale ante operam** dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
4. **fatture, ricevute** o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
5. **asseverazioni**, quando obbligatorie per legge, dei **requisiti tecnici** degli interventi e di **congruità delle relative spese**, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
6. **delibera condominiale** di approvazione dei lavori e relativa **tabella di ripartizione delle spese** in caso di interventi su parti comuni;

7. nel caso di interventi di efficienza energetica: **relazione tecnica** (legge 10), **APE / APE convenzionale**, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
8. **visto di conformità** rilasciato dal commercialista;
9. **attestazione delle banche o istituti di credito** che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).

Questi 9 documenti fanno salvo il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate.

In allegato il [D.L. 11/2023 – Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16.02.2023](#)

Articolo tratto da *Biblus-Net*